

Al Direttore UOC Dinamiche Del Personale
ASL _____

Al Direttore Sanitario del P.O.
di _____ ASL _____

All'Ufficio Rilevazione Presenze sede di _____

OGGETTO : Richiesta pagamento in straordinario festivo delle ore di lavoro prestate in giornata
. festiva infrasettimanale del _____ .

Il / la sottoscritt_ _____

dipendente di codesta ASL nel P.O. di _____ in

qualità di _____ Matricola _____

Presso il reparto / servizio di _____ .

Premesso che:

- l'articolo 29 del CCNL 2016 – 2018 Comparto Sanità, in materia di riposo settimanale, al comma 6 stabilisce quanto segue “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”
- la Corte di Cassazione, con la sentenza 15 luglio 2019, n. 18887, ha rafforzato quanto già normato nell'art 29 comma 6 del CCNL Sanità 2016-2018, sentenziando che Il riposo infrasettimanale in occasione di una delle festività civili e religiose previste dalla legge 260/1949 è un diritto soggettivo del lavoratore e, in quanto tale, irrinunciabile se non a seguito di accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Il / la sottoscritt o/a

CHIEDE

Ai sensi dell' art. 29 comma 6 del CCNL 2016 – 2018 , di avere corrisposto, in alternativa al riposo compensativo, il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione per il lavoro festivo, per il turno prestato nel giorno festivo infrasettimanale del _____

_____ li _____

Il Richiedente _____

NB) la presente richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni dal giorno festivo infrasettimanale lavorato .

L'Impiegato addetto _____ Firma _____

Data _____

CCNL Comparto SANITA' Periodo 2016-2018

Art. 29 Riposo settimanale

1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei **riposi** settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di **52 all'anno**, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.

2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.

6. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

7. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.